

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

1. È possibile chiudere temporaneamente l'agenzia di viaggio con apertura stagionale di sei mesi consecutivi?

Sì, il titolare, dando comunicazione alla Regione e al Comune può chiudere temporaneamente la agenzia di viaggio nei casi e per i periodi consentiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della L.R. n. 11/2013, e cioè:

- a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;
- b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

2. È possibile chiudere temporaneamente l'agenzia di viaggio con apertura stagionale superiore a sei mesi consecutivi?

Sì, il titolare, dando comunicazione alla Regione e al Comune può chiudere temporaneamente la agenzia di viaggio nei casi e per i periodi consentiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della L.R. n. 11/2013, come da risposta precisata sopra nella FAQ n. 1

3. Il titolare che ha chiuso l'agenzia di viaggio a seguito di provvedimento delle competenti autorità statali o regionali di sospensione delle attività produttive a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha obblighi di comunicazione alla Regione e al Comune?

In tale caso il titolare di agenzia viaggi non deve comunicare la chiusura alla Regione e al Comune perché la chiusura è stata disposta per ordine dell'Autorità e con la pubblicazione del provvedimento che obbliga la chiusura il Comune e la Regione ne sono già a conoscenza.

4. La chiusura temporanea della agenzia di viaggio per motivi preventivabili può coprire anche l'intero periodo di apertura stagionale minimo obbligatorio di tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno?

La chiusura può coprire anche la quasi totalità (perché 6 mesi sono un po' più di 180 giorni) del periodo di apertura stagionale minimo obbligatorio di sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno con comunicazione preventiva, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b) della L. R. n. 11/2013, che indichi i motivi preventivabili e rispetti il un periodo massimo di chiusura di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

5. Il titolare può comunicare preventivamente la chiusura temporanea per motivi preventivabili e poi aggiungere la comunicazione di chiusura per forza maggiore?

Sì, è possibile se sussistono i requisiti che giustificano le due chiusure ai sensi dell'articolo 39, comma 1 lettere b) ed a) della L.R. n. 11/2013, e cioè

per motivi preventivabili:

- b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

per motivi di forza maggiore:

- a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

6. Il titolare può comunicare preventivamente la chiusura temporanea per motivi preventivabili come ad esempio per le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da Covid 19? La chiusura può essere motivata dalla mancanza di un numero sufficiente di prenotazioni?

Sì, motivando, ad esempio che nel periodo considerato non risulta un numero sufficiente di prenotazioni di viaggi in grado di assicurare l'economicità della apertura dell'agenzia di viaggio il titolare può comunicare in via preventiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), della L.R. n. 11/2013, la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

7. Il titolare può comunicare preventivamente la chiusura temporanea, per motivi preventivabili, una sola volta oppure è possibile comunicare la chiusura temporanea più volte?

Il titolare può ripetere la comunicazione di chiusura temporanea tutte le volte che ne ravvisi la necessità purché rispetti il limite temporale di 180 giorni e l'obbligo di motivazione (cfr. FAQ 6) previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2013.

8. Come si presenta la comunicazione di chiusura temporanea di agenzia di viaggio?

Oltre alla presentazione tramite SUAP, sono ammissibili, per motivi di semplificazione procedimentale, anche le comunicazioni di chiusura temporanea di agenzie di viaggio inviate via PEC, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005, contemporaneamente alla Direzione regionale Turismo ed al Comune competente.

FAQ aggiornate al 29 maggio 2020.